



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

### **Ordinanza n. 167 dell'8 febbraio 2024**

**Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenda nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA e con Fintecna S.p.A. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Anno 2024.**

**Il Commissario straordinario del Governo** per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235 e prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024, n. 327;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*”;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;

**Visto** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni

colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 che disciplina, tra l’altro, le funzioni ed i compiti del Commissario Straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 ai fini dell’attuazione di tutti gli interventi di cui all’art. 1 del decreto-legge, volti alla riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016;

**Visto** l’art.1, comma 412, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, con il quale è stato aggiunto il comma 4-octies all’articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;

**Visto** l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

**Visto** l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che, per l’esercizio delle funzioni attribuite, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;

**Vista** la nota prot. CGRTS-0045369-P-28/09/2023 con la quale il Commissario straordinario ha manifestato all’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Invitalia S.p.A. l’intenzione di prorogare fino al 31 dicembre 2024 la Convenzione stipulata in data 6/12/2016;

**Vista** la nota prot. CGRTS-0055678-A-12/12/2023 con la quale l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Invitalia S.p.A. ha riscontrato positivamente la suindicata richiesta, specificando la data del 31 marzo 2024 quale termine della proroga della Convenzione in essere;

**Vista** la nota prot. CGRTS-0048690-P-23/10/2023 con la quale il Commissario straordinario ha manifestato a Fintecna S.p.A. l’intenzione di rinnovare fino al 31 dicembre 2024 la Convenzione stipulata in data 7/12/2016, nonché di proseguire nell’espletamento delle attività previste dalla Convenzione vigente, alle medesime condizioni, per il tempo necessario al perfezionamento della Convenzione per l’anno 2024;

**Vista** la nota prot. CGRTS-0050796-A-07/11/2023 con la quale Fintecna S.p.A. ha riscontrato positivamente la suindicata richiesta, specificando la data del 28 febbraio 2024 quale termine della proroga della Convenzione in essere;

**Vista** la nota prot. CGRTS-0003682-P-31/01/2024 con la quale il Commissario straordinario, richiamando integralmente la precorsa corrispondenza di cui sopra, ha rinnovato la volontà di procedere alla sottoscrizione della Convenzione avente ad oggetto l’integrazione e l’estensione della durata della convenzione in essere a far data dal prossimo 1° marzo e fino al 31 dicembre 2024;

**Che** con la medesima nota il Commissario straordinario, alla luce delle nuove ed ulteriori competenze attribuite dal decreto legge 11 gennaio 2023, n. 3, ha comunicato la necessità di ampliare l'oggetto della stipulanda convenzione, evidenziando la necessità di azioni relative alla valorizzazione delle attività della Struttura commissariale in merito alla rivitalizzazione, ricostruzione e rigenerazione economica dell'Appennino centrale;

**Considerato che:**

- l'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n.189 del 2016, prevede che la Struttura commissariale possa avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del suddetto decreto-legge, a supporto di Regioni e Comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale; la lett. b) del comma 3, del citato articolo 50, dispone che le duecentoventicinque unità di personale sono individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Invitalia S.p.A. per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche, amministrativo-contabili e di coordinamento;

- in attuazione della lett. b), del comma 3, del citato art. 50 del decreto-legge n.189 del 2016, con ordinanza del 10 novembre 2016, n. 2, è stato approvato lo schema di convenzione con Invitalia S.p.A. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate alle attività di ricostruzione, e in data 6 dicembre 2016 è stata stipulata la relativa convenzione;

- con ordinanza in data 15 dicembre 2017, n. 45 è stato approvato lo schema di Addendum alla convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2016 e in data 3 gennaio 2018 è stato sottoscritto il relativo Addendum;

- con ordinanza in data 30 gennaio 2019, n. 71 è stata rinnovata la convenzione tra il Commissario straordinario e Invitalia S.p.A. ed in data 31 gennaio 2019 è stata sottoscritta la relativa convenzione con scadenza al 31 dicembre 2020; in data 7 marzo 2019 è stato sottoscritto tra le parti un Atto integrativo al citato Atto di rinnovo della "Convenzione";

- l'articolo 5, §2, della richiamata Convenzione sottoscritta con Invitalia S.p.A. in data 31 gennaio 2019, ha specificatamente stabilito che ogni eventuale proroga, rinnovo o modifica della Convenzione è concordata tra le parti e formalizzata mediante sottoscrizione di atto integrativo alla Convenzione medesima;

- con Ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 è stato approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia fino al 31 dicembre 2021, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 990, della legge 145 del 2018 come modificato dall'articolo 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

- con Ordinanza n. 125 del 10 febbraio 2022 è stato approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia fino al 31 dicembre 2022, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 990, della legge 145 del 2018 come modificato dall'articolo 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

- con Ordinanza n. 134 del 3 febbraio 2023 è stato approvato lo schema di convenzione con l'Agenzia

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria Anno 2023;

- che la convenzione è stata sottoscritta in data 10 marzo 2023;

**Considerato inoltre che:**

- il richiamato articolo 50, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, dispone, alla lett. c), che le duecentoventicinque unità di personale di cui la Struttura commissariale può avvalersi sono individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche;

- in attuazione della lett. c), del comma 3, del citato art. 50 del decreto-legge n.189 del 2016, con ordinanza del 10 novembre 2016, n. 2, è stato approvato lo schema di convenzione con Fintecna S.p.A. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e in data 7 dicembre 2016 è stata stipulata la relativa convenzione con scadenza il 31 dicembre 2018, modificata con l'Addendum di cui all'Ordinanza commissariale n. 49 del 2018;

- l'Ordinanza commissariale n. 74 del 22 febbraio 2019 ha rinnovato la Convenzione del 7 Dicembre 2016 con Fintecna S.p.A. per ulteriori due anni e pertanto sino al 31 dicembre 2020;

- con Ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 è stato approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 2016, e successivamente integrata, con Fintecna S.p.A. fino al 31 dicembre 2021 conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 990, della legge 145 del 2018 come modificato dall'articolo 57, comma 2, del decreto-legge 104 del 14 agosto 2020;

- l'Ordinanza n. 125 del 10 febbraio 2022 recante “Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA e con Fintecna S.p.A. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria Anno 2022”;

- con Ordinanza n. 134 del 3 febbraio 2023 è stato approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione, fino al 31 dicembre 2023, sottoscritta in data 7 dicembre 2016, e successivamente integrata, con Fintecna S.p.A., per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

- che la convenzione è stata sottoscritta in data 10 marzo 2023;

**Visti altresì:**

- il comma 413, dell'art. 1, della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, a norma del quale "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 » e le parole: « per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 ». A tal fine è autorizzata la spesa di 71,8 milioni di euro per l'anno 2024;

- il comma 415, dell'art. 1, della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, a norma del quale "Per le medesime finalità di cui all'articolo 50, comma 9-*quater*, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unità di personale agli uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere *b*) e *c*), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024.

- il comma 425, dell'art. 1, della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, a norma del quale "Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2024 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

**Ritenuto**, per le ragioni sopra riportate, di dover integrare ed estendere la Convenzione sottoscritta con Invitalia S.p.A. in data 6 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, fino al 31 dicembre 2024, secondo lo schema allegato alla presente ordinanza sotto la lett. A;

**Ritenuto**, altresì, per le ragioni sopra riportate, di dover integrare ed estendere la Convenzione sottoscritta con Fintecna S.p.A. in data 7 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, fino al 31 dicembre 2024, secondo lo schema allegato alla presente ordinanza sotto la lett. B;

**Considerato** inoltre che i costi lordi previsti dalle suddette convenzioni con Invitalia S.p.A. e Fintecna S.p.A. per l'acquisizione di personale, oltre all'importo dell'IVA relativo a ciascuna, trovano copertura finanziaria sul fondo di cui all'articolo 4, comma 3, decreto legge n. 189 del 2016, sulle risorse di cui al decreto legge n. 189 del 2016, articolo 50, comma 8 e comma 9-*quater*, introdotto dall'articolo 57, comma 3-*quinqies*, del richiamato decreto legge n. 104 del 2020, e che la liquidazione dell'IVA sarà effettuata secondo le modalità indicate dall'articolo 1, comma 629, lett. *b*), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*split payment*);

**Raggiunta** l'intesa nella Cabina di coordinamento dell'8 febbraio 2024 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

**Visti** gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con

motivazione espressa dell'organo emanante;

DISPONE

### **Articolo 1**

#### **(Approvazione schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.- Invitalia)**

1. È approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2016, e successivamente integrata, con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – **Invitalia**, allegato alla presente ordinanza sotto la **lett. A**, per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.
2. La convenzione è integrata ed estesa fino 31 dicembre 2024 conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016.
3. Agli oneri lordi connessi all'attuazione della convenzione, stimati nella misura massima di euro 10.655.737,70 esclusa IVA, come specificato nel relativo Allegato A-sexies "Nuovo Quadro Economico 2024" si provvede con le risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

### **Articolo 2**

#### **(Approvazione schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione con Fintecna S.p.A.)**

1. E' approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 2016, e successivamente integrata, con **Fintecna S.p.A.**, allegato alla presente ordinanza sotto la **lett. B**, per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.
2. La convenzione è integrata ed estesa fino al 31 dicembre 2024 conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016.

3. Agli oneri lordi connessi all'attuazione della convenzione, stimati nella misura di euro 7.500.000,00 esclusa IVA, come specificato nel relativo Allegato "Quadro Economico Previsionale 2024" si provvede con le risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

**Articolo 3**  
**(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse a carico del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016.

**Articolo 4**  
**(Dichiarazione d'urgenza ed efficacia)**

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni sulla acquisizione di personale della Struttura commissariale e degli Uffici speciali della ricostruzione e di assicurare la continuità dei rapporti di lavoro e della gestione delle attività, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016 ([www.sisma2016.gov.it](http://www.sisma2016.gov.it)).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016.

Il Commissario straordinario  
*Sen. Avv. Guido Castelli*

**ATTO INTEGRATIVO ED ESTENSIONE DURATA DELLA CONVENZIONE DEL 6 DICEMBRE 2016 TRA IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO E INVITALIA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-INGEGNERISTICO E DI TIPO AMMINISTRATIVO – CONTABILE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE LE ESIGENZE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA.**

**Tra**

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235 (di seguito, Commissario straordinario)

**e**

l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA, con sede legale in Roma, via Calabria n. 46 (C.F. e P. IVA n. 05678721001), in persona dell'Amministratore delegato, dott. Bernardo Mattarella (di seguito, INVITALIA)

**\* \* \***

- il Decreto Legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999 e ss.mm.ii, ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A." la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";
- in particolare l'articolo 2, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999, e ss.mm.ii, prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società e dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
- a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, recante "Disposizioni per



la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2007), ed in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, Invitalia è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'articolo 2, comma 6, del citato Decreto Legislativo. n. 1 del 9 gennaio 1999, innanzi richiamato, come sostituito dall'articolo 1, comma 463, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento";

- il 27 marzo 2007 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato la direttiva recante priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, (Legge finanziaria 2007);
- la stessa direttiva del 27 marzo 2007 indica l'Agenzia "quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale" (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di "sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali" (punto 2.1.2);
- l'articolo 19, comma 5, della Legge 102/2009 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
- l'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che definisce Invitalia quale società in house dello Stato;
- l'Agenzia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;

- l'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo. n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e nello specifico, l'articolo 226, comma 1, che dispone che decreto legislativo n. 50/2016 è abrogato dal 1° luglio 2023;
- l'articolo 229, comma 2, del su richiamato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che stabilisce che le disposizioni dello stesso acquistano efficacia dal 1° luglio 2023;
- l'articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2023 rubricato “Principio di auto-organizzazione amministrativa” che al comma 1 prevede che “Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea”;
- l'articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2023, che, al comma 2, prevede che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”;
- lo stesso comma 2, che prevede altresì che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato, in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche”, e che “in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali

- elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato”;
- l’articolo 23 del decreto legislativo n. 36/2023, che prevede la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ed in particolare il comma 5, che prevede che gli obblighi informativi di cui alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le indicazioni ANAC, “riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all’articolo 7, comma 2”;
  - l’articolo 226, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023, che prevede che “Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”;
  - l’articolo 3 dell’allegato I al decreto legislativo n. 36/2023, che definisce alla lettera e) «affidamento in house» come l’affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall’articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall’articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall’articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall’articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE;
  - il citato articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, che prevede che un appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; b) oltre l’80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
  - il citato articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, che prevede al comma 3 che un’amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1, può nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a)

l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 % delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

- che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste per il controllo congiunto di cui al comma 3, dell'articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, in quanto:
- Invitalia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;
- con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n. 218 del 19 settembre 2018, "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", si è provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
- con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella G.U. n. 179 del 3 agosto 2018, si è disposto l'"Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
- il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 27 giugno 2017 approva le modifiche agli articoli 1 e 4 dello Statuto di Invitalia, deliberate dall'Assemblea totalitaria straordinaria in data 7 giugno 2017;
- il Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n. 218 del 19 settembre 2018, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", ha provveduto all'aggiornamento del Decreto del Ministro delle Imprese e del Made

in Italy del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella G.U. n. 179 del 3 agosto 2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", ed, in particolare, quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lett. q), la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario straordinario si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di Invitalia;
- l'articolo 1, comma 3, lett. o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 484 del 30 maggio 2018 dispone l'iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui all'art. 192, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, tra le altre amministrazioni, della Presidenza del consiglio dei Ministri - Commissario straordinario, in ragione degli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per l'Agenzia ricorrono tutte le condizioni previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato;
- con nota prot. n. 0361617 del 28 novembre 2023, acquisita al prot. MIMIT n. 0361831 del 29 novembre 2023, con cui INVITALIA ha comunicato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società, l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2020 -2022, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- in riscontro alla sopra citata nota, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società, tramite propria nota prot. n. 0363872

del 01 dicembre 2023, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da INVITALIA nel triennio 2020-2022 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 98,56%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato articolo 7 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

- l'articolo 1, comma 3, lett. h), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che il corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito delle convenzioni, deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla convenzione e la lett. j) del medesimo art. 1, che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'art. 67, comma 5, lettera c) del regolamento CE 1303/2013;
- il citato Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 4 maggio 2018, recante l'individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, di Invitalia individua gli affidamenti da sottoporre all'obbligo della preventiva approvazione ministeriale negli affidamenti di attività da parte di amministrazioni pubbliche per importi maggiori di 500 mila euro al netto dell'IVA;

#### **DATO ATTO CHE**

- in data 17 ottobre 2016 è stato emanato il decreto-legge n. 189 (di seguito "decreto – legge") recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che disciplina le funzioni ed i compiti del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
- l'articolo 50, comma 2, del decreto-legge, prevede che la Struttura commissariale possa avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del suddetto decreto- legge, a supporto di Regioni e Comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2;
- la lett. b), del comma 3, del citato articolo 50 come modificato dall'articolo 57 "*Disposizioni in materia di eventi sismici*" del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante "*Misure urgenti per il*

- sostegno e il rilancio dell'economia"*, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, dispone, inoltre, che le duecentoventicinque unità di personale sono individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Invitalia S.p.a. per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche, amministrativo-contabili e di coordinamento;
- con Ordinanza del 10 novembre 2016, n.2 è stato approvato lo schema di convenzione con INVITALIA per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate alle attività di ricostruzione, e in data 6 dicembre 2016 è stata stipulata la relativa convenzione;
  - con Ordinanza in data 15 dicembre 2017, n.45 è stato approvato lo schema di Addendum alla convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2016 e in data 3 gennaio 2018 è stato sottoscritto il relativo Addendum;
  - con Ordinanza in data 30 gennaio 2019, n.71 è stata rinnovata la convenzione tra il Commissario straordinario e INVITALIA ed in data 31 gennaio 2019 è stata sottoscritta la relativa convenzione con scadenza al 31 dicembre 2020, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 990, della legge 145 del 2018;
  - in data 7 marzo 2019 è stato sottoscritto tra le Parti un Atto integrativo al citato Atto di rinnovo della "Convenzione";
  - con Ordinanza commissariale n. 112 del 23 dicembre 2020 è stato, approvato lo schema di atto per il rinnovo e l'integrazione della convenzione, con scadenza al 31 dicembre 2021;
  - in data 30 dicembre 2020 è stato sottoscritto tra le Parti un Atto integrativo con estensione della durata al 31 dicembre 2021 della Convenzione sottoscritta il 6 dicembre 2016;
  - con Ordinanza commissariale n. 125 del 10 febbraio 2022 è stato approvato lo schema di atto per il rinnovo e l'integrazione della convenzione, con scadenza al 31 dicembre 2022;
  - in data 28 febbraio 2022 è stato sottoscritto tra le Parti un Atto integrativo con estensione della durata al 31 dicembre 2022 della Convenzione sottoscritta il 6 dicembre 2016;
  - in data 12 maggio 2022 è stato sottoscritto tra le Parti un Atto di riconduzione dei rapporti in cui Invitalia garantisce, tra l'altro, di far valere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento delegato soddisfi i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo "GDPR") e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
  - con Ordinanza commissariale n. 134 del 3 febbraio 2023 è stato approvato lo schema di atto per il rinnovo e l'integrazione della convenzione, con scadenza al 31 dicembre 2023;
  - in data 10 marzo 2023 è stato sottoscritto tra le Parti un Atto integrativo con estensione della durata al 31 dicembre 2023 della Convenzione sottoscritta il 6 dicembre 2016;
  - l'articolo 11 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione

e l'innovazione digitale” convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, ha introdotto misure per l’accelerazione e la semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici;

- nelle more del perfezionamento del quadro normativo recante la proroga, per l’anno 2024, dello stato di emergenza e della gestione straordinaria, con nota prot. INV-AD 0001051 del 12/12/2023 dell’Amministratore Delegato dell’Agenzia, in riscontro alla richiesta formulata dal Commissario straordinario con nota prot. CGRTS-0045369-P del 28/09/2023 è stata concordata tra le Parti la proroga fino al 31/03/2024 della Convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2016 alle medesime condizioni precedentemente previste;

### VISTI

- la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", in particolare l'articolo 1, comma 412, che stabilisce che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-septies è inserito il seguente: «4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024»;
- l’articolo 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023 stabilisce che “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, all’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: <<31 dicembre 2023>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2024>> e le parole: <<per l’anno 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<per l’anno 2023>>. A tal fine è autorizzata la spesa di 71,8 milioni di euro per l’anno 2024”;
- l’articolo 1, comma 425, della citata legge n. 213 del 2023 ha disposto che “...per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché' per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2024 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”



## VISTI ALTRESI'

- la nota Prot. CGRTS-0045369-P del 28/09/2023 con la quale il Commissario straordinario richiede ad Invitalia “la prosecuzione delle attività previste dalla vigente convenzione, in scadenza al 31 dicembre 2023, in regime di proroga, alle medesime condizioni, per il tempo necessario al perfezionamento della convenzione per l’anno 2024, confermando, altresì, la continuità della collaborazione del personale presso gli USR e presso la struttura commissariale”;
- la proposta di Invitalia acquisita al prot. \_\_\_ con cui è stata trasmessa la proposta di Atto integrativo ed estensione della Convenzione sisma Centro Italia per l’anno 2024;
- la nota Prot. CGRTS-0004469-P-06/02/2024 con la quale il Commissario straordinario ha comunicato ad INVITALIA l’esito positivo della verifica di congruità tecnico-economica espletata ex art. 7, co. II del Codice degli Appalti;
- la nota del \_\_\_, prot. \_\_\_, con la quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Segretariato Generale ha rilasciato l’autorizzazione preventiva alla sottoscrizione della presente Convenzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018;

Alla luce di quanto precede, il Commissario straordinario e INVITALIA addivengono alla stipula del presente atto integrativo, in ottemperanza a quanto previsto all’articolo 5, §2, della Convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2016, che ha specificatamente stabilito che *ogni eventuale proroga, rinnovo o modifica della Convenzione è concordata tra le parti e formalizzata mediante sottoscrizione di atto integrativo* alla Convenzione medesima.

### **Tutto ciò premesso**

le Parti, come sopra indicate ed individuate, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 (Premesse e allegati)**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

#### **Art. 2 (Oggetto)**

1. La Convenzione del 6 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni come citate in premessa, conformemente a quanto previsto dall’articolo 1, comma 990, della legge 145/2018, come modificato dal *comma 413 della legge 30 dicembre 2023, n. 213*, è integrata ed estesa fino al 31 dicembre 2024.

2. Il presente Atto è da leggersi e interpretarsi anche alla luce della Convenzione sottoscritta il 6

dicembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, restando inteso che sono fatte salve, e rimangono pertanto applicabili, tutte le clausole contemplate dalla citata Convenzione del 6 dicembre 2016, nel limite in cui esse non siano espressamente modificate o emendate dal presente Atto;

3. Ai sensi del presente atto viene convenuta una configurazione iniziale del personale destinato ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione ovvero presso la struttura commissariale centrale, ferma restando la possibilità, per il Commissario, di variare l'impiego di risorse tra i quattro profili professionali previsti, entro l'ammontare massimo annuo di euro 13.000.000,00 (tredicimilioni/00) IVA inclusa – pari a euro 10.655.737,70 (diecimilioneisecentocinquantacinquemilasettecentotrentasette/70) IVA esclusa - modificando contestualmente quanto stabilito all'articolo 6, comma 1, della Convenzione - che comporterà, in sede consuntiva, l'aggiornamento del Nuovo Quadro Economico di cui all'articolo 4 del presente rinnovo.

4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. g), della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, INVITALIA, nell'ambito dell'incarico ad essa affidato, procede:

- a) all'individuazione del personale, destinato allo svolgimento dell'attività di supporto legale, amministrativo-contabile e tecnico–ingegneristico occorrente:
  - 1) per il funzionamento e le attività della struttura commissariale;
  - 2) a supporto delle attività degli USR, per l'applicazione delle ordinanze commissariale;
- b) ad attività e servizi di supporto alla comunicazione istituzionale della struttura commissariale secondo le direttive impartite dal Commissario, o di persona da lui delegata;
- c) al supporto al Data Protection Officer;
- d) al supporto continuativo alla corretta implementazione delle misure di tipo organizzativo previste dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e ex Legge 6 novembre 2012, n. 190,
- e) alla manutenzione, gestione ed implementazione evolutiva degli applicativi:
  - 1) SEM\_Strumenti Emergenziali per la presentazione, mediante procedura informatizzata, delle dichiarazioni relative alle misure di assistenza abitativa in riferimento all'annualità 2024;
  - 2) GE.CO\_Gestionale per la Contabilità Straordinaria intestata al commissario per supportare i processi amministrativi di formazione, gestione e monitoraggio della spesa.

5. L'Agenzia, nel perseguimento degli obiettivi del presente Atto, si impegna ad operare nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale, nonché nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela

dell'ambiente, efficienza energetica e funzionalità dell'azione amministrativa.

6. Le attività di cui al comma 4 saranno svolte da Invitalia anche sui sistemi del Commissario Straordinario nel rispetto della normativa di riferimento, come meglio precisato nel successivo articolo 6, comma 3.

7. Le attività di cui al presente Atto integrativo possono essere svolte dalle risorse professionali dedicate sia in presenza - anche presso la struttura del Commissario Straordinario e presso gli Uffici Speciali regionali per la Ricostruzione - sia operando attraverso modalità di lavoro a distanza (lavoro agile o telelavoro), in linea con il CCNL dell'Agenzia. Per tutte le attività il personale Invitalia opererà in stretta sinergia con la struttura commissariale.

### **Articolo 3 (Termine di inizio e di ultimazione delle prestazioni)**

1. La presente estensione della Convenzione sarà efficace e produttiva di effetti dal giorno della sua sottoscrizione, e comunque solo dopo l'autorizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di cui alle premesse e in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 33 del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000 n. 34 e ss.mm.ii. e scadrà il 31 dicembre 2024, in coerenza con la scadenza della gestione commissariale.

2. Eventuali proroghe, rinnovi e modifiche saranno concordati tra le Parti ed opportunamente formalizzati secondo la vigente normativa.

3. Invitalia si impegna a procedere, nelle more del rilascio dell'autorizzazione di cui al primo comma, allo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione ed il Commissario straordinario si impegna a riconoscere a Invitalia tutti i costi dalla stessa sostenuti per l'esecuzione delle attività medesime.

### **Articolo 4 (Corrispettivo e modalità di pagamento)**

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Atto, il Commissario straordinario riconosce ad INVITALIA un importo massimo annuo pari ad euro 10.655.737,70 (diecimilioneiseicentocinquantacinquemilasettecentotrentasette/70) IVA esclusa corrispondente ad euro 13.000.000,00 (tredicimilioni/00) IVA inclusa come specificato nell'Allegato A-sexies "Nuovo Quadro Economico 2024".

2. Le Parti concordano che, nei limiti dell'importo massimo del corrispettivo di cui al comma 1, la composizione delle singole voci di costo del Quadro Economico 2024 di cui alle lettere "A\_figure professionali", "B\_Altre voci di costo" e "C\_Spese generali" nonché i relativi saldi delle medesime macrovoci A, B e C del piano economico-finanziario previsionale di cui all'Allegato A-sexies

potranno essere modificate in sede di rendicontazione effettiva, in base alle attività e ai costi effettivamente sostenuti nel corso dell'annualità oggetto del presente Atto Integrativo.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. h). della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, la copertura finanziaria dell'importo di cui al comma 1 comprende tutti i costi diretti e indiretti sostenuti da INVITALIA per le attività previste dal presente rinnovo, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come disciplinato al comma 3-quinquies e al comma 9-quater dell'articolo 50 del decreto- legge medesimo.

4. La struttura operativa delle risorse dell'Agenzia che saranno assegnate alla Struttura Commissariale o agli USR, sarà articolata in funzione delle quattro tipologie professionali e delle relative tariffe attualmente in vigore.

Qualifica		Profilo	Tariffa
Personale di indirizzo e coordinamento	PM	Risorse dotate di elevata professionalità e di riconoscibile autonomia direzionale, inquadrati come dirigenti nel caso di dipendenti di <i>Invitalia</i> o di sue controllate; esperti in grado di contribuire all'implementazione delle strategie operative del progetto o delle responsabilità a loro assegnati.	€ 1.075
Personale Senior Professional	ESP	Risorse specialistiche esperte dotate di comprovata competenza professionale o con responsabilità di gestione di processo, inquadrati come quadri, nel caso di dipendenti di <i>Invitalia</i> o di sue controllate.	€ 680
Personale di livello superiore	SP	Risorse in grado di svolgere funzioni di coordinamento con relativa discrezionalità di poteri ed autonomia di iniziativa.	€ 310
Personale di livello operativo	JP	Risorse che svolgono funzioni con discrezionalità operativa e decisionale coerente con le direttive ricevute dai responsabili.	€ 237

5. Il Commissario riconosce a titolo di anticipo ad *Invitalia* un importo pari al 25 % del corrispettivo di cui al comma 1, da pagare entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Atto Integrativo, previa autorizzazione da parte del Commissario medesimo all'emissione della relativa fattura di acconto da parte di *Invitalia*.

6. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. i) e j) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, ad *INVITALIA*, a conferma quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della Convenzione del 6 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni come citate in premessa, il corrispettivo, come stabilito dal primo comma del presente articolo, è versato, al netto dell'anticipo di cui al precedente comma 5, in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla

presentazione della fattura, che INVITALIA emette al termine della verifica della relazione e del rendiconto di cui all'art. 7 della Convenzione del 6 dicembre 2016, come modificato dall'Addendum alla Convenzione siglato in data 3 Gennaio 2018, che verrà ripetuto nel seguente articolo.

#### **Art. 5 (Rendicontazione e verifica delle prestazioni)**

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. j), della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, ad INVITALIA, a conferma quanto previsto dall'art. 7 della Convenzione del 6 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni come citate in premessa, la rendicontazione dei costi e la verifica delle prestazioni viene effettuata al termine di ogni semestre, con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno. A tal fine entro i tre mesi successivi al termine di ogni semestre, Invitalia trasmette al Commissario Straordinario una relazione illustrativa dell'attività svolta nel semestre precedente, corredata dal rendiconto dei costi sostenuti in applicazione del disciplinare di rendicontazione, costituente l'allegato B alla Convenzione del 6 dicembre 2016 e ss.mm.ii., che per chiarezza si allega al presente atto (Allegato B-quater disciplinare di rendicontazione).

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. m), della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, ad INVITALIA, a conferma quanto previsto dall'art. 7 della Convenzione del 6 dicembre 2016, al fine di verificare l'attività svolta, il Commissario Straordinario con proprio provvedimento individua la struttura deputata alla verifica della relazione e del rendiconto di cui al presente articolo, da effettuarsi entro 30 giorni dall'invio della documentazione da parte di INVITALIA.

3. In applicazione del regime di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) l'IVA relativa all'operazione verrà versata dal Commissario direttamente all'Erario dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. "Legge di stabilità 2015").

#### **Articolo 6 "Trattamento dei dati"**

1. INVITALIA e il Commissario straordinario si impegnano reciprocamente a osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito "GDPR") e del decreto legislativo n. 196/2003, s.m.i. (di seguito "Codice Privacy"), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà

e ai diritti fondamentali dei soggetti interessati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR per il solo ed esclusivo fine di perseguire gli scopi di cui al presente Atto integrativo nonché alla Convenzione in essere, nonché degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.

2. Le Parti convengono che ognuno di loro nei confronti dell'altro riveste la posizione di interessato e di Titolare del trattamento per i trattamenti conseguenti alla gestione del rapporto contrattuale. A tali fini, ciascuna parte dà atto di aver ricevuto (nella fase istruttoria) apposita informativa per il trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della stipula e gestione del presente Atto integrativo.

3. Il personale di INVITALIA coinvolto nello svolgimento dei servizi presso gli uffici speciali per la ricostruzione o presso la struttura commissariale centrale come previsto all'articolo 2, comma 7 dell'Atto integrativo in essere, verrà abilitato direttamente dal Commissario ad accedere e operare sui propri sistemi per le finalità e le attività delegate, in virtù di credenziali di accesso che sono attribuite e gestite dal Commissario stesso secondo le proprie disposizioni organizzative.

4. L'Agenzia garantisce, ai sensi dell'articolo 32 del GDPR, di aver già adottato sia un Sistema privacy, che si completa con il manuale di sistema "Sistema di gestione dell'Information Technology", sia misure tecniche e organizzative adeguate descritte nell'Allegato C "Documento di sintesi delle misure tecniche e organizzative di Invitalia S.p.a." prot. n. 299770 del 1° dicembre 2021, che costituisce parte integrante del presente Atto integrativo.

5. Con il presente Atto integrativo si conferma quanto già definito nell'Atto di riconduzione sottoscritto tra le Parti in data 12 maggio 2022, prorogandone il termine del trattamento dei dati personali secondo quanto previsto all'articolo 3.

#### **Articolo 7**

##### **(Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)**

1. Come citato in premessa le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 19 relativa agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

#### **Articolo 8**

##### **(Contenzioso e foro competente)**

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. p), della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, a conferma di quanto previsto dall'art. 10 della Convenzione del 6 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni come citate in premessa, fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le Parti convengono che per qualsiasi

controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o all'adempimento del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

### **Articolo 9**

#### **(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti della Struttura Commissariale)**

1. L'Agenzia, in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, dichiara di non aver affidato incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidarne, anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, in forma autonoma o subordinata, a ex dipendenti della Struttura Commissariale che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Struttura e non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto.

### **Articolo 10**

#### **(Norme di rinvio)**

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di Contabilità dello Stato, nonché dalle norme del Codice civile ed è sottoscritto con firma digitale, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n.241.

- Allegato A-sexies – “Nuovo Quadro Economico 2024;
- Allegato B-quater disciplinare di rendicontazione (aggiornamento del disciplinare di rendicontazione alla Convenzione del 6 dicembre 2016);
- Allegato C – “Documento di sintesi delle misure tecniche e organizzative di Invitalia S.p.a.” prot. n. 299770 del 1° dicembre 2021

**ALLEGATO A-sexies alla Convenzione**

**NUOVO QUADRO ECONOMICO 2024**

<b>A - Figure professionali</b>	<b>TARIFFE</b>	<b>IMPEGNO RISORSE</b>	<b>GG TOTALI</b>	<b>COSTO</b>
<b>Qualifica</b>				
<i>A-I Attività diretta</i>				
Personale di indirizzo e coordinamento (PM)	1.075,00 €	0,8	180	193.500,00 €
Personale Esperto (ESP)	680,00 €	13,1	1.960	1.332.800,00 €
Personale di livello superiore (SP)	310,00 €	43,3	8.981	2.784.110,00 €
Personale di livello operativo (JP)	237,00 €	84,2	17.718	4.199.166,00 €
<b>Totale A</b>		<b>141,3</b>	<b>28.839</b>	<b>8.509.576,00 €</b>
<b>B - Altre voci di costo</b>				
B.1 Spese missione e trasferte				45.142,26 €
B. 2 Ore di straordinario valorizzate in giornate				180.000,00 €
b.3 Costi beni e servizi				270.000,00 €
<b>Totale B</b>				<b>495.142,26 €</b>
<b>Totale A Giornate uomo + B Altre voci di costo (A+B)</b>				<b>9.004.718,26 €</b>
<b>C- Spese generali (19% di A + B.2)</b>				<b>1.651.019,44 €</b>
<b>TOTALE comprensivo delle Spese generali</b>				<b>10.655.737,70 €</b>
<b>IVA al 22%</b>				<b>2.344.262,30 €</b>
<b>TOTALE IVA INCLUSA</b>				<b>13.000.000,00 €</b>



## **ALLEGATO B-quater alla Convenzione**

### **DISCIPLINARE DI RENDICONTAZIONE**

(disciplinare di rendicontazione alla Convenzione del 6 dicembre 2016 come modificato dall'Addendum del 3 Gennaio 2018 e del 7 Marzo 2019)

## 1. STRUTTURA OPERATIVA

Il regime di rendicontazione segue il criterio del valore della giornata/persona contabilizzato sulla base dei corrispettivi differenziati in funzione delle quattro tipologie professionali – maggiorate della quota di spese generali imputate nella misura forfettaria del 19% - rappresentate nella seguente tabella:

Qualifica		Profilo	Tariffa
Personale di indirizzo e coordinamento	PM	Risorse dotate di elevata professionalità e di riconoscibile autonomia direzionale, inquadrare come dirigenti o quadri, nel caso di dipendenti di <i>Invitalia</i> o di sue controllate; esperti in grado di contribuire all'implementazione delle strategie operative del progetto	€ 1.075
Personale Senior Professional	ESP	Risorse specialistiche esperte dotate di comprovata competenza professionale o con responsabilità di gestione di processo, inquadrare come quadri, nel caso di dipendenti di <i>Invitalia</i> o di sue controllate;	€ 680
Personale di livello superiore	SP	Risorse in grado di svolgere funzioni di coordinamento con relativa discrezionalità di poteri ed autonomia di iniziativa	€ 310
Personale di livello operativo	JP	Risorse che svolgono funzioni con discrezionalità operativa e decisionale coerente con le direttive ricevute dai responsabili.	€ 237

### PERSONALE INVITALIA (DIPENDENTI, CONSULENTI, COLLABORATORI) E PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE

Per i costi relativi al personale *Invitalia*, ovvero per l'attività eseguita dalle sue società controllate e dal personale di queste ultime nonché per il lavoro del personale non dipendente con contratti di somministrazione sulla base del contratto di somministrazione e della relativa fattura, *Invitalia* dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco nominativo del personale impegnato, con la specificazione della qualifica professionale e della funzione svolta (tecnico, amministrativo, ecc.);
- numero delle giornate effettuate;
- valorizzazione complessiva della prestazione resa dalla singola risorsa.

## 2. ALTRE VOCI DI COSTO

Il regime di rendicontazione relativo alle altre voci di costo segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.

Per “Altre voci di costo” si intendono le spese sostenute in relazione a:

- servizi specifici, prestazioni specialistiche, beni e servizi funzionali alla realizzazione delle attività previste nel progetto, i cui acquisti siano stati previamente autorizzati per iscritto dai competenti organi della Struttura commissariale;
  - viaggi e spese di missione, autorizzati dai competenti organi della Struttura commissariale; altre spese funzionali alla realizzazione delle attività previste nella Convenzione oltre alle spese relative all’acquisizione del personale tramite agenzia interinale (aggio);
- tutte le altre voci previste nel progetto ovvero autorizzate dal Commissario Straordinario.

Per i costi relativi alle suddette voci l’Agenzia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco delle spese sostenute;
- riferimento agli estremi dell’incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
- riferimento ai pagamenti effettuati.

Alle singole voci di costo di cui alla tabella sopra riportata “altre voci di costo b.1 e b.3” non sarà applicata la quota di spese generali imputate nella misura forfettaria del 19%.

Il rimborso delle spese di missione e trasferte sarà effettuato sulla scorta della Policy trasferte Invitalia che disciplina tale materia.

## **ALLEGATO C**

**“DOCUMENTO DI SINTESI DELLE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE DI INVITALIA S.P.A.”**  
(prot. n. 299770 del 1° dicembre 2021)

INVITALIA

Agenzia nazionale per l'attrazione



INV-INV- Prot n. 0299770 del 01-12-2021 13.57

111111111111U11111

degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

**Documento di sintesi delle misure  
tecniche e organizzative di  
INVITALIA S.P.A.**

Via Calabrie, 6 00187 Roma  
T. 39 06 421 601 F. 39 06 421 606 16  
www.in.vit.it

Azionista unico Ministero dell'Economia  
e delle Finanze  
Capitale sociale € 836.318.564,02

Iscritto al Registro delle Imprese di Roma n. 120830  
PIVA e CS. 05678721001

## 1. Scopo e contesto

Il presente documento descrive le misure tecniche e organizzative relative alla sicurezza e al sistema dei controlli messi in atto da INVITALIA, quale responsabile del trattamento, nella gestione delle attività che afferiscono a una convenzione o contratto con committente esterno.

Per "committente" si deve intendere ogni utilizzatore dei servizi offerti da INVITALIA per la realizzazione delle attività proprie e/o strumentali al perseguimento delle finalità pubbliche degli stessi committenti.

Con riferimento alle operazioni di trattamento operate nell'ambito dell'Agenzia, è necessario effettuare una partizione, tenuto conto del ruolo, delle attività e dei compiti istituzionali affidati alla medesima:

1. trattamenti dei dati personali operati da Invitalia in qualità di Titolare, per lo svolgimento della propria attività istituzionale e in conformità a specifiche disposizioni normative e/o regolamentari, nonché per adempiere agli obblighi legali, fiscali, contabili e contrattuali tipici di una società. In tale contesto, vanno anche evidenziati gli obblighi a cui l'Agenzia è soggetta per essere sottoposta al controllo della Corte dei Conti ed al rispetto della normativa in tema di trasparenza e anticorruzione, tipiche degli organismi pubblici;
2. trattamenti dei dati personali operati dalle Pubbliche Amministrazioni, in conformità ai rispettivi fini istituzionali, nonché a specifiche disposizioni normative e/o regolamentari. In tale ambito, Invitalia agisce per supportare le Pubbliche Amministrazioni nello svolgimento delle attività tecniche, economiche e finanziarie richieste, anche agendo direttamente quale Centrale di Committenza o Stazione Appaltante e quale società in house ai sensi dell'art. 192, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, nonché per fornire supporto nella progettazione e attivazione dei programmi finanziari con fondi comunitari e nazionali. Le operazioni di trattamento svolte da INVITALIA, anche unitamente ad altro Titolare, sono consentite per lo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie delle Amministrazioni e per adempiere a specifiche disposizioni normative e regolamentari sia nazionali che comunitarie, nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

INVITALIA monitora, modifica ed aggiorna le misure di sicurezza indicate nel presente documento per adattarsi agli standard di sicurezza in continua evoluzione e, ove necessario, verrà data comunicazione di tali modifiche ai committenti.

### 1.1. Descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative

INVITALIA ha adottato un Sistema di Gestione Privacy, contenuto nel documento denominato "Gestione del Sistema Privacy- AG-SP-MANPR- Manuale di Sistema" che descrive il Sistema Privacy di Invitalia e l'insieme delle procedure, delle istruzioni operative e della modulistica approntate in relazione ai trattamenti dei dati personali eseguiti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nonché degli ulteriori provvedimenti applicabili in materia di protezione dei dati personali. Il Sistema di Gestione Privacy definisce altresì i ruoli privacy con l'indicazione dei compiti e delle funzioni relative alla gestione dei dati.

In seguito alla valutazione dei trattamenti svolti da INVITALIA, si è ritenuto di rientrare in ipotesi di obbligatorietà della nomina del DPO - Data protection Officer ed è stato costituito un Ufficio privacy e team DPO interno all'Agenzia.

Nell'ambito del Sistema Gestione Privacy è prevista una sezione dedicata all'Analisi dei rischi relativi ai trattamenti effettuati dall'Agenzia, che viene svolta con cadenza almeno annuale e alla DPIA - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adottate da Invitalia garantiscono un livello di sicurezza adeguato al rischio individuato e sono volte a proteggere le informazioni aziendali dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione e da accessi non autorizzati, nonché da trattamenti non consentiti o non conformi rispetto alla finalità per cui le stesse sono state raccolte. Tali misure sono volte ad assicurare, su base permanente, la riservatezza e l'integrità delle informazioni, nonché la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei trattamenti ivi operati, in conformità alla normativa applicabile.

Le misure di sicurezza sono state adottate in funzione dei rischi identificati e analizzati nell'ambito della struttura organizzativa e del loro impatto sulle risorse dei sistemi, sulle infrastrutture e sui dati ivi trattati, come da "Analisi dei rischi" che viene eseguita con cadenza almeno annuale.

Invitalia, a seguito dell'attività di risk assessment condotta periodicamente, provvede ad effettuare la DPIA in relazione ai trattamenti che presentavano rischi elevati, in conformità alle prescrizioni normative. Le DPIA sono conservate dal DPO e dal suo team.

Il Sistema privacy di Invitalia, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla gestione della sicurezza delle informazioni, si completa, dal punto di vista sia tecnico che organizzativo, nel "Manuale di Sistema - Sistema di gestione dell'Information Technology - GR-SIN-MANSGIT" e suoi allegati, pubblicato sull'intranet aziendale.

## 2. Misure organizzative per la sicurezza delle informazioni

### Obiettivo:

Descrivere la struttura e i processi organizzativi adottati da INVITALIA per garantire la sicurezza delle informazioni e dei dati oggetto di trattamento.

### Misure:

- a. INVITALIA, nell'ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del Dlgs 231/01, ha introdotto ed adottato un "Sistema di gestione privacy" composto da policy e direttive in materia di protezione dei dati personali, approvate dalla dirigenza e diffuse a tutto il personale, mediante la pubblicazione sull'intranet aziendale;
- b. Invitalia procede periodicamente alle attività di rilevazione e mappatura dei trattamenti operati nell'ambito delle proprie Funzioni, al fine di aggiornare i trattamenti già censiti, verificandone la correttezza e la rispondenza alla realtà aziendale, nonché per rilevare eventuali nuove operazioni di trattamento nel rispetto delle procedure aziendali;
- c. l'attività di mappatura consente, altresì, di aggiornare e/o integrare tutte le informazioni necessarie per permettere di assolvere agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali con riguardo ai ruoli privacy, alla redazione di ulteriori istruzioni, all'implementazione delle misure di sicurezza e di quanto altro necessario per adempiere agli obblighi normativi e adeguare costantemente il Sistema Privacy dell'Agenzia;



- d. la mappatura dei trattamenti effettuati da Invitalia è riportata nei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del GDPR;
- e. INVITALIA ha elaborato un Organigramma Privacy, in virtù del quale sono stati definiti ruoli e responsabilità del personale dipendente, che è stato autorizzato al trattamento dei dati;
- f. il personale INVITALIA è inoltre vincolato alla riservatezza e al rispetto del Codice etico adottato ai sensi della L. 231/2001;
- g. INVITALIA utilizza ISMS (Information Security Management Systems) quale fondamento delle proprie pratiche di sicurezza delle informazioni;
- h. ogni ISMS è stata e continua ad essere verificata da un auditor esterno e indipendente;
- i. INVITALIA ha adottato, nell'ambito del Sistema di Gestione dell'Information Technology, una policy per la gestione dei rischi IT, denominata "IT Risk Management - GR-PY-SIN-ITRM -policy", pubblicata sull'intranet aziendale.

## 3. Misure tecniche per la sicurezza delle informazioni

### 3.1. Sistema di Accesso

*Obiettivo:*

Proteggere lo strumento nel quale sono contenuti i dati personali che Invitalia tratta per conto del Committente, garantire che i sistemi contenenti i dati vengano utilizzati solo da utenti autorizzati e autenticati, e assicurare che il personale autorizzato ad utilizzare i sistemi acceda solo ai dati per cui è autorizzato.

*Misure:*

- a. Il servizio di INVITALIA opera su infrastruttura erogata attraverso fornitori di servizi cloud pubblici. Questi sono protetti da un definito e protetto perimetro fisico, elevati controlli fisici tra cui: meccanismi di accesso, controllo nelle zone di consegna e carico, sorveglianza e guardie di sicurezza;
- b. I fornitori di servizi cloud pubblici sono selezionati sulla base di ristrettissimi vincoli di certificazione in conformità ai controlli di sicurezza INVITALIA. Le certificazioni richieste sono:
  - ISO/IEC 27018:2019: codice di condotta incentrato sulla protezione dei dati personali nel cloud.
  - Certificazione SOC 1 (almeno SSAE 16) Type 2
  - Certificazione SOC 2 Type 2
  - Certificazione SOC 3
  - Certificazione ISO/IEC 27001
  - Certificazione ISO/IEC 9001
- c. l'accesso ai sistemi INVITALIA è garantito solo al personale INVITALIA. L'accesso è inoltre strettamente limitato a quanto necessario per l'espletamento delle proprie funzioni, sulla

base dei principi di "segregation of duties" e "need to know";

- d. INVITALIA ha adottato una policy, pubblicata sull'Intranet aziendale, per la gestione della dotazione al personale della strumentazione informatica aziendale, denominata "Gestione Dotazione Informatica Aziendale - GR-PY-SIN-GDII - Policy";
- e. INVITALIA ha adottato un sistema di Identity Management per consentire agli amministratori IT di accedere ai sistemi IT autorizzati tramite il proprio account aziendale denominato (la loro identità digitale unica nell'azienda). Ogni sistema IT delega l'autenticazione di un utente denominato al sistema di messaggistica istantanea che fornisce sia l'autenticazione che l'autorizzazione per la risorsa richiesta/sistema IT;
- f. tutti gli utenti accedono ai sistemi INVITALIA con un identificativo univoco (UID);
- g. INVITALIA ha stabilito una Password Policy che proibisce di condividere le password ed esige che le password siano modificate regolarmente e le password predefinite alterate. Tutte le password devono rispettare dei requisiti minimi di complessità e diversità dalle precedenti e vengono conservate in forma criptata;
- h. l'accesso ai sistemi contenenti i dati viene consentito attraverso un tunnel VPN sicuro e richiede un secondo fattore di autenticazione;
- i. INVITALIA ha un processo completo per disattivare gli utenti e il loro accesso, quando il personale lascia l'azienda o una particolare funzione;
- j. tutti gli accessi o i tentativi di accesso ai sistemi vengono registrati e monitorati;
- k. INVITALIA restringe l'accesso del personale ai soli dati di cui necessita ("need-to-know basis") per svolgere il servizio per conto del-committente;
- l. INVITALIA ha adottato un'istruzione operativa, pubblicata sull'intranet aziendale, che descrive il processo di registrazione e conservazione dei file di log di sistema effettuati sui sistemi ed applicativi di INVITALIA, denominata "Gestione dei Log di Sistema - GR-I0-SIN-GLS - Istruzione operativa"

#### 4. Trasmissione/archiviazione/distruzione dei dati

##### Obiettivo:

Assicurare che i dati non siano letti, copiati, alterati o cancellati da soggetti non autorizzati durante il trasferimento, l'archiviazione o la distruzione.

##### Misure:

- a. L'accesso dei committenti e del personale degli stessi ai portali del servizio INVITALIA è protetto da una versione sicura di Transport Layer Security (TLS 1.2);
- b. INVITALIA crittografa tutti i dati conservati nei dispositivi di memoria per l'archiviazione dei dati all'interno dei data center di produzione, utilizzando misure di Strong Encryption (AES 256);

- c. l'accesso ai data center, dove i dati sono conservati, avviene attraverso un tunnel VPN (IPSEC) e richiede molteplici fattori di autenticazione;
- d. a seconda delle preferenze indicate e conformemente ai termini del contratto stipulato con il committente, quando viene chiusa l'istanza del committente titolare dell'account, INVITALIA restituisce e/o elimina i dati personali alla cessazione del contratto;
- e. pseudonimizzazione I anonimizzazione - Dove la cancellazione dei record non è possibile a causa dell'integrità referenziale, l'anonimizzazione consiste nell'oscurare i dati in modo tale che non siano recuperabili;
- f. in caso di dismissione, le apparecchiature o i dischi che contengono i dati personali del cliente vengono distrutti in modo sicuro e viene rilasciata una certificazione di avvenuta distruzione.

## 5. Riservatezza e integrità

### Obiettivo:

Garantire che i dati rimangano confidenziali, intatti, completi e aggiornati durante il trattamento.

### Misure:

- a. INVITALIA forma il suo personale coinvolto nello sviluppo o nei test dei software sulle procedure di sicurezza delle applicazioni e nelle procedure di sicurezza dei codici;
- b. INVITALIA possiede un archivio centrale protetto che conserva il codice sorgente del prodotto e il cui accesso è strettamente riservato al solo personale autorizzato;
- c. INVITALIA possiede un programma formale di sicurezza delle applicazioni e impiega un processo di sviluppo del software (Software Development Lifecycle - SDLC) sicuro e robusto;
- d. i test di sicurezza includono la revisione del codice, i test di penetrazione e strumenti di analisi su base periodica del codice al fine di individuare eventuali difetti;
- e. tutte le modifiche ai sistemi inerenti il servizio di INVITALIA avvengono attraverso un meccanismo di rilascio approvato, rientrante in un programma formale di controllo delle modifiche.

## 6. Disponibilità e Resilienza

### Obiettivo:

-Garantire che i dati siano protetti dalla distruzione o perdita accidentale e che in caso di incidente di servizio avvenga tempestivamente l'accesso, il ripristino o la disponibilità dei dati.

*Misure:*

- a. INVITALIA utilizza un elevato livello di ridondanza durante l'archiviazione dei dati. I dati che Invitalia tratta per conto dei Committenti vengono archiviati in triplice copia (principale, standby locale e remoto) in due data center geograficamente separati;
- b. l'infrastruttura erogata dai cloud service provider è ridondante su più zone di disponibilità e con più interconnessioni per garantire che non ci sia alcun punto di errore unico al loro interno;
- c. al fine di proteggere i dati da distruzioni accidentali e perdite, i dati vengono a loro volta sottoposti a backup su servizi di storage account a loro volta ridondati con indice di disponibilità al 99,9999%;
- d. ogni data center dispone di più punti di accesso a Internet per salvaguardare la connettività;
- e. INVITALIA ha adottato una procedura volta ad assicurare una corretta definizione, esecuzione e gestione delle attività di backup e restore dei dati, denominata "Backup & Restore - GR-10-SIN-BARE - istruzione operativa", pubblicata sull'intranet aziendale.

## 7. Separazione dei Dati

*Obiettivo:*

Per garantire che i dati di ogni committente siano trattati separatamente.

*Misure:*

- a. INVITALIA ricorre, al minimo, alla separazione logica all'interno della propria infrastruttura al fine di separare i dati dei committenti;
- b. INVITALIA mantiene separati gli ambienti di sviluppo, tesUQA, test di integrazione utente e ambienti di produzione.

## 8. Gestione degli incidenti - Data Breach

*Obiettivo:*

In caso di Data Breach, l'incidente viene gestito prontamente e le conseguenze della violazione sono ridotte al minimo, grazie alle azioni che vengono poste in essere e il Committente viene informato non appena INVITALIA venga a conoscenza della violazione

*Misure:*

- a. INVITALIA ha adottato una procedura organizzativa per la gestione delle **violazioni** e la relativa notifica all'Autorità Garante e, **ove** necessario, agli Interessati denominata denominata "Gestione

delle violazioni di dati personali - AG-GESVIOL- Procedura organizzativa" e pubblicata sull'intranet aziendale;

- b. INVITALIA ha adottato una procedura organizzativa che descrive le attività necessarie a definire i processi di gestione degli incidenti e dei problemi IT, di analizzarne le cause assicurandone la risoluzione tempestiva, verificando che ogni richiesta di intervento sia: classificata per grado di importanza, documentata, monitorata e risolta, denominata "Incident & Problem Management -GR-SIN-IPMGMT- procedura organizzativa", pubblicata sull'intranet aziendale.

## 9. Sub fornitori

### Obiettivo:


Garantire che i fornitori di servizi di cui si avvale INVITALIA, nella veste di titolare e/o responsabile del trattamento, proteggano e gestiscano tutti i dati personali a cui accedono in conformità: (i) agli standard di sicurezza di INVITALIA, (ii) alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e (iii) ai requisiti stabiliti nei modelli contrattuali e nelle condizioni generali di contratto sottoposti ai soggetti terzi.

### Misure:

- a. Sono state classificate delle categorie di attività e di conseguenza di dati che possono essere oggetto di trattamento da parte di un fornitore e che tale trattamento, effettuato per conto del titolare e/o del responsabile, comporti l'individuazione del fornitore quale Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR;
- b. al fornitore che tratta dati per conto di INVITALIA, viene sottoposto un accordo sul trattamento (data processing agreement) ai sensi dell'art 28 GDPR;
- c. come indicato nelle procedure e policy aziendali relative ai processi di acquisto e scelta del fornitore, nonché nel Sistema di Gestione Privacy, INVITALIA ricorre a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti stabiliti dalla normativa e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- d. vengono eseguiti audit periodici per verificare e valutare le garanzie del fornitore per le attività che comportano un trattamento di dati per conto di INVITALIA.

Roma, 29/11/2021

IIDPO  
Dr. Francesco Sprovieri



Sistemi Informativi  
Dr. Alessio Antolini



**PROROGA E INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO FINALIZZATE A FRONTEGGIARE LE ESIGENZE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA**

TRA

il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Dott. Guido Castelli, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235 (di seguito il “**Commissario Straordinario**”);

e

la società Fintecna S.p.A., in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore generale, Dott. Antonino Turicchi, munito dei necessari poteri (di seguito “**FINTECNA**”);  
(di seguito congiuntamente le “**Parti**”).

\* \* \*

PREMESSO

- a) che in data 17 ottobre 2016 è stato emanato il decreto-legge n. 189/2016 (di seguito “**decreto- legge**”) recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, che disciplina, tra l'altro, le funzioni ed i compiti del Commissario Straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016;
- b) che il comma 2 dell'art. 50 del decreto-legge, disciplinante la struttura a supporto delle funzioni del Commissario Straordinario e le misure per il personale impiegato in attività emergenziali, prevede che, ferma restando la dotazione di personale già prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate ad operare presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge, a supporto di Regioni e Comuni ovvero presso la

struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2;

c) che le suddette duecentoventicinque unità di personale ai sensi del comma 3 dell'art. 50 del decreto-legge sono individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con FINTECNA per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico- ingegneristiche;

d) che in data 7 Dicembre 2016 è stata stipulata tra il Commissario Straordinario e FINTECNA una convenzione per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, con scadenza il 31 dicembre 2018, e che la stessa è stata aggiornata con l'Addendum di cui all'Ordinanza commissariale n. 49 del 2018 e successivamente rinnovata per ulteriori due anni con l'Ordinanza Commissariale n. 74 del 22 febbraio 2019, quindi rinnovata con integrazioni con l'Ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 poi con l'Ordinanza commissariale n. 125 del 2022 sino al 31 dicembre 2022 e, da ultimo, con l'Ordinanza commissariale n. 134 del 2023 sino al 31 dicembre 2023 (di seguito la “**Convenzione**”);

e) che con comunicazione prot.CGRTS-0048690-P-23/10/2023 il Commissario Straordinario ha manifestato l'intenzione di rinnovare la Convenzione in vigore fino al 31 dicembre 2023 e ha altresì richiesto a FINTECNA di proseguire, nelle more del perfezionamento del quadro normativo recante la proroga, per l'anno 2024, dello stato di emergenza e della gestione straordinaria, lo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione, in regime di proroga, per il tempo necessario al perfezionamento della Convenzione per l'anno 2024;

f) che FINTECNA, con nota del 7 novembre 2023 prot. CGRTS-0050796-A-07/11/2023, ha accettato di proseguire lo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione, in regime di proroga, per il tempo necessario al perfezionamento della convenzione per l'anno 2024, e comunque non oltre il 29 febbraio 2024;

g) che il comma 412 dell'art. 1 della legge del 30 dicembre 2023, n. 213, ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine dello stato di emergenza di cui all'art. 4 bis del D.L. 189/2016 e che il successivo comma 413 ha modificato l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prorogando altresì al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge;

h) che il successivo comma 415 dell'art. 1 della legge del 30 dicembre 2023, n. 213 autorizza la spesa di 7,5 milioni per il 2024 per l'ampliamento delle Convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge;

- i) che con comunicazione prot. CGRTS-0003682-P del 31 gennaio 2024 il Commissario Straordinario ha comunicato la volontà di procedere all'estensione della durata della Convenzione fino al 31 dicembre 2024, nonché alla sua integrazione prevedendo, altresì, lo svolgimento di azioni relative alla valorizzazione delle attività della Struttura commissariale in merito alla rivitalizzazione, ricostruzione e rigenerazione dell'Appennino centrale, tenuto conto delle nuove ed ulteriori competenze che il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3 attribuisce al Commissario straordinario;
- j) che il Commissario Straordinario e FINTECNA, alla luce di quanto precede, intendono ora addivenire alla sottoscrizione del presente atto al fine di rinnovare la Convenzione a partire dal 1° marzo 2024 fino al 31 dicembre 2024.

Tutto ciò premesso

le Parti, come sopra indicate ed individuate, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 - Conferma delle premesse e degli allegati**

§1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

#### **Art. 2 - Oggetto**

§1. La Convenzione di cui al punto d) delle Premesse del presente atto è prorogata a partire dal 1° marzo 2024 e fino al 31 dicembre 2024, conformemente a quanto previsto dall'art 1, comma 990 della legge n. 145/2018 così come modificato dall'art. 1, comma 413 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

§2. Il regime di proroga della Convenzione di cui ai punti f) e g) delle premesse cesserà, pertanto, alla data del 29 febbraio 2024 e le eventuali economie di spesa che dovessero risultare in fase di rendicontazione relative al periodo fino al 29 febbraio 2024, potranno essere rendicontate a valere sull'annualità in corso, senza maggiori oneri per il Commissario Straordinario né per FINTECNA.

§3. Ai sensi del presente atto, viene confermato in 135 il numero massimo di unità di personale destinate allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, §1, lett. a) e b) della Convenzione, che potranno essere impiegate a seconda del rispettivo livello di professionalità acquisita ed essere inquadrare in diversi livelli retributivi, secondo quanto meglio specificato nel "*Quadro economico previsionale 2024*" allegato al presente accordo (Allegato 1).



§4. Al fine di integrare le materie e le attività che costituiscono il supporto professionale specialistico fornito da Fintecna sulla base della Convenzione con lo svolgimento di azioni relative alla valorizzazione delle attività della Struttura commissariale in merito alla rivitalizzazione, ricostruzione e rigenerazione dell'Appennino centrale, così come richiesto dal Commissario con la comunicazione richiamata nella premessa i), all'art. 3, § 4 della Convenzione dopo la lettera f) viene aggiunto: "*lettera g) Supporto alle attività di assistenza alla popolazione e ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria*".

### **Art. 3 - Efficacia della Convenzione**

§1. La proroga della Convenzione sarà efficace e produttiva di effetti in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 33 del decreto-legge e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e ss.mm. e scadrà il 31 dicembre 2024, in coerenza con la scadenza della gestione straordinaria commissariale così come da ultimo determinata dalla menzionata legge del 30 dicembre 2023, n. 213.

§2. Eventuali proroghe, rinnovi e modifiche saranno concordati tra le Parti ed opportunamente formalizzati secondo la vigente normativa.

§3. FINTECNA si impegna a procedere allo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione ed il Commissario Straordinario si impegna a riconoscere a FINTECNA tutti i costi dalla stessa sostenuti per l'esecuzione delle attività medesime anche relativamente all'anno 2024.

### **Art. 4 – Corrispettivo**

§1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, il Commissario Straordinario riconosce a FINTECNA un corrispettivo determinato sulla base del menzionato "*Quadro economico previsionale 2024*", per un importo fino ad un massimo di **euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00)** comprensivo di spese e di ogni altro accessorio comunque denominato, oltre IVA nella misura di legge, previa presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute.

§2. La copertura finanziaria dell'importo di cui al §1 che precede comprende tutti i costi diretti sostenuti

da FINTECNA per le attività previste dal presente rinnovo della Convenzione, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 4, comma 3, del decreto- legge, come disciplinato al comma 3 quinquies dell'art. 50 del decreto-legge medesimo.

#### **Art. 5 - Sostituzione degli allegati della Convenzione**

L'Allegato "*Quadro economico previsionale 2023*" della Convenzione è sostituito integralmente dall'Allegato "*Quadro economico previsionale 2024*" (Allegato 1) al presente atto.

\*\*\*

Allegati:

1. "*Quadro economico previsionale 2024*".

L'Amministratore Delegato  
e Direttore Generale di Fintecna S.p.A.

*Dott. Antonino Turicchi*

Il Commissario Straordinario del Governo

*Sen. Avv. Guido Castelli*

## QUADRO ECONOMICO PREVISIONALE 2024

Tipologia Costo	Importo stimato costo lordo medio annuo delle risorse di personale	Attività art. 2 paragrafo 1 lettera a) Convenzione		Attività art. 2 paragrafo 1 lettera b) Convenzione	
		FTE (a regime)	Costo prev. 2024	FTE (a regime)	Costo prev. 2024
<b>Costi di Personale</b>					
Responsabile di progetto (art. 4 Par. 3 Lett. a)	225.000,00 €	0,3	68.000,00 €	0,0	- €
Struttura di coordinamento e controllo (art. 4 Par. 3 Lett. b)	113.000,00 €	7,4	831.000,00 €	0,0	- €
Personale con profilo tecnico (art. 4 Par. 3 Lett. c)	40.000,00 €	104,0	4.160.000,00 €	0,0	- €
Personale con profilo amministrativo (art. 4 Par. 3 Lett. d)	65.000,00 €	3,0	195.000,00 €	0,0	- €
Personale con competenza specifica (art. 4 Par. 3 Lett. e)	69.000,00 €	0,0	- €	12,0	828.000,00 €
Personale per gruppi di lavoro specialistici (art. 4 Par. 3 Lett. f)	57.000,00 €	0,0	- €	15,0	855.000,00 €
<b>TOTALE COSTI DI PERSONALE</b>		<b>114,7</b>	<b>5.254.000,00 €</b>	<b>27,0</b>	<b>1.683.000,00 €</b>
<b>Costi Accessori</b>					
Costi di logistica	n/a	n/a	361.000,00 €	n/a	20.000,00 €
Costi informatici e hosting piattaforma informatica	n/a	n/a	20.000,00 €	n/a	162.000,00 €
<b>TOTALE COSTI ACCESSORI</b>		<b>0</b>	<b>381.000,00 €</b>	<b>0</b>	<b>182.000,00 €</b>
<b>TOTALE CONVENZIONE AL NETTO DELL'IVA</b>		<b>114,7</b>		<b>27,0</b>	<b>7.500.000,00 €</b>